



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 1121 del 13/05/2022

DETERMINAZIONE N. 200 del 13/05/2022

PROPOSTA N. 1556 del 13/05/2022

OGGETTO: Servizio di Integrazione Scolastica. Modifica disciplinare di gara e indizione nuova procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. b) d.lgs. 50/2016 sul Mepa per l'affidamento del servizio a favore degli alunni disabili del territorio dell'Ambito.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 05 del 30.08.2020 veniva riprogrammato IV Piano sociale di Zona 2018/2020 in funzione delle risorse attribuite;
- la realizzazione del **servizio di Integrazione scolastica/assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito territoriale TA/2** rappresenta un Obiettivo di servizio del suddetto Piano Sociale;

Richiamate:

- la **Determinazione di Ambito n. 1314 del 09.07.2021** con la quale veniva approvato l'Avviso Pubblico per la "Manifestazione di interesse" alla partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Integrazione Scolastica;
- la **Derminazione di Ambito n. 2507 del 16.11.2021** con la quale si procedeva ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della PA (Me.PA.), per un nuovo affidamento dei servizi di integrazione Scolastica ed extrascolastica per alunni disabili, per la durata presuntiva di tredici mesi per un importo complessivo pari ad **€ 555.000,00** oltre IVA;
- la Rdo n. 2895114 del 29.10.2021 creata sul portale Mepa;

Considerato che:

- entro il termine di scadenza delle offerte previsto per il 19.11.2021 venivano presentate nella Piattaforma MEPA n. 5 (cinque) offerte:

DITTA
Coop. San Bernardo

Pam Service
Socio Culturale Scs
Consorzio Nestore
Coop. Adam

- nella seduta dell'08.02.2022 la Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante procedeva alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della Coop. Adam;
- con nota prot. n. 11653 del 03.03.2022 il R.U.P. rinviava gli atti alla Commissione giudicatrice per valutare il riesame della procedura espletata
- con suddetta nota, in particolare, prendendo atto del contrasto tra la formula di attribuzione del punteggio per l'offerta economica indicata nel disciplinare e quella prevista nella RDO, si invitava la Commissione a procedere al ricalcolo dei punteggi secondo la formula prevista nel disciplinare di gara al fine di verificare la determinazione di esiti differenti rispetto a quelli determinati automaticamente dal Mepa
- nella seduta riservata del 23.03.2022, la Commissione procedeva al ricalcolo del punteggio economico in applicazione della formula prevista nel disciplinare con conseguente formulazione della graduatoria e di una nuova proposta di aggiudicazione in favore della Cooperativa San Bernardo;
- pertanto veniva generata una classificazione finale diversa dei partecipanti;
- tale capovolgimento di detta graduatoria traeva origine dalla circostanza che nella creazione della RDO all'interno del portale telematico utilizzato per lo svolgimento della gara, nella specie Mepa, l'unità di misura della offerta prescelta dalla Stazione Appaltante, come indicata nel disciplinare di gara, veniva impostata in "PERCENTUALE" ragion per cui nell'attribuzione del punteggio economico il sistema ha applicato sì la formula "Non lineare a proporzionalità inversa (Interdipendente)", sulla base però della percentuale di ribasso ed adottando quindi una unità di misura diversa da quella inserita nella formula del disciplinare: la piattaforma ha cioè conseguentemente applicato la formula "*al rialzo (in funzione del ribasso)*"
- con l'applicazione di tale formula, è inizialmente risultata prima graduata la Coop. Adam;
- a seguito della segnalazione della discrasia in parola da parte del R.U.P., la Commissione ha proceduto a ricalcolare i punteggi secondo la formula prevista nel disciplinare di gara generando una classificazione diversa dei partecipanti in base alla quale è risultata prima classificata la Coop. San Bernardo;
- veniva pertanto evidenziata la sussistenza di un evidente contrasto tra la formula di attribuzione del punteggio per l'offerta economica indicata nel disciplinare e quella applicata dal Mepa nella RDO;

Considerato che in base all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione non produce l'effetto di far insorgere il rapporto obbligatorio tra Ente appaltante e operatore economico bensì solo di concludere formalmente la procedura di gara con l'individuazione del miglior offerente in quanto il rapporto obbligatorio tra amministrazione appaltante ed appaltatore nasce solo ed esclusivamente a seguito della stipulazione del contratto;

Rilevato che:

- l'errore da sanare si è venuto a determinare non in sede di configurazione della procedura sulla piattaforma MEPA in quanto nella creazione della RDO all'interno del portale telematico utilizzato per lo svolgimento della gara, l'unità di misura della offerta prescelta dalla Stazione Appaltante, come indicata nel disciplinare di gara, è stata impostata in "PERCENTUALE" ragion per cui nell'attribuzione del punteggio economico il sistema ha applicato la formula "Non lineare a proporzionalità inversa (Interdipendente)", sulla base però ed appunto della percentuale di ribasso (adottando quindi una unità di misura diversa da quella inserita, erroneamente, nella formula del disciplinare: la piattaforma ha cioè conseguentemente applicato la formula "*al rialzo (in funzione del ribasso)*");
- l'errore si è invece determinato all'interno del disciplinare di gara, che, avendo chiesto ai concorrenti di esprimere la propria offerta mediante "*ribasso percentuale*", avrebbe dovuto di conseguenza prevedere per l'attribuzione del punteggio la formula "*al rialzo (in funzione del ribasso)*"

Richiamata dunque la **Determinazione n. 766 r.g. del 05.04.2022** dell'Ambito Territoriale con la quale:

- visto l'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 il quale dispone che "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";
- ritenendo sussistente l'interesse pubblico al regolare svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità dell'azione amministrativa, tutelando l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nei concorrenti

si procedeva:

- ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, la procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 avviata per la individuazione del soggetto contraente cui affidare il servizio di integrazione Scolastica ed extrascolastica per alunni disabili, per la durata presuntiva di tredici mesi per un importo complessivo pari ad **€ 555.000,00** oltre IVA;
- a dare atto che l'errore materiale non attiene all'aspetto tecnico della configurazione telematica della procedura ma deriva da una indicazione scorretta della formula matematica di attribuzione del punteggio economico in quanto discordante rispetto alla modalità di espressione della offerta economica, e che pertanto occorre rettificare, come si rettificherà con successivo atto, il disciplinare di gara approvato con la citata determinazione a contrarre, dando invece atto che restano fermi e confermati in questa sede il capitolato prestazionale ed il quadro economico del progetto;
- a disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti mediante invio sul ME.PA;
- a dare atto che con separata determinazione si sarebbe provveduto ad indire nuova procedura di gara;

Ritenuto quindi, fermo restando tutto quanto considerato, disposto ed approvato con **Det. Amb. n. 2507 del 16.11.2021**, dover disporre una nuova Rdo per l'individuazione del soggetto contraente cui affidare il Servizio richiamato;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/16 e ssmmii, che prevede che "le stazioni appaltanti per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 750.000 euro (soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sociali) procedono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Dato atto che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'articolo 36 appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste e quindi assicurare il servizio senza interruzioni nelle more della vigente scadenza contrattuale;

Considerato che, avendo la commissione di gara già provveduto all'apertura e all'esame delle offerte tecniche ed economiche degli operatori invitati alla Rdo successivamente annullata, si ritiene dover "rimiscolare" la concorrenza alla nuova procedura selettiva al fine di evitare condizionamenti e preservare il principio di imparzialità, correttezza e trasparenza amministrativa;

Dato atto ancora che con procedura di avviso pubblico veniva ritenuto doveroso ed opportuno avviare una nuova richiesta di manifestazione di interesse con la quale si sarebbero acquisiti i profili degli operatori economici interessati a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, e quindi al fine di individuare preliminarmente gli operatori da invitare alla nuova procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'ex art. 30 del d.lgs 50/2016, dando atto che la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non avrebbe determinato l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non avrebbe vincolato in alcun modo l'Ambito che sarebbe stato libero di avviare o non avviare la gara o attivare altre procedure di affidamento e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l'indagine di mercato in questione con atto motivato;

Richiamata la **Determinazione di Ambito n. 1078 del 06.04.2022** con la quale è stato approvato l'**Avviso Pubblico per la "Manifestazione di interesse"** alla partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio oggettivo, finalizzati alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell'ex art. 30 del d.lgs 50/2016;

Considerato che occorre ora indire nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della PA (Me.PA.), per l'affidamento del servizio di Integrazione Scolastica ed extrascolastica per alunni disabili, per la durata presuntiva di tredici mesi per un importo complessivo pari ad **€ 555.000,00** oltre IVA, dando atto che il Quadro Economico di Progetto di complessivi € 594.225,00 come sotto evidenziato, risulta già impegnato con atto n. 2507/2021:

Importo a base di gara comprensivo di iva 5% € 582.750,00	servizio di integrazione scolastica		

		<p>€ 349.650,00 di cui</p> <p>€ 198.687,07</p> <p>Fondi cofin Massafra</p> <p>€ 150.962,93</p> <p>Fondi cofin Comuni</p>	<p>Cap. 3300.08 Bilancio 2022</p> <p>Cap. 3385 bilancio pluriennale 2022</p>
		<p>€ 233.100,00</p> <p>Fondi cofin Comuni</p>	<p>Cap. 3385 bilancio pluriennale 2023</p>
Spese generali	Contributo ANAC	<p>€ 375,00</p> <p>Fondi cofin Comuni</p>	<p>Cap. 3385 Bilancio 2021</p>
Incentivi	Incentivi personale	<p>€ 7.401,96</p> <p>di cui</p> <p>€ 5.594,83 per dipendenti</p> <p>€ 1.331,57 cpdel</p> <p>€ 475,56 irap a carico dell'ente</p>	<p>€ 1.328,56</p> <p>€ 1.004,20 dipendenti</p> <p>€ 239,00 cpdel</p> <p>€ 85,36 irap a carico dell'ente</p> <p>Cap. 3385 Bilancio 2021</p> <p>Fondi cofin Comuni</p>
			<p>€. 6.073,40</p> <p>€ 4.590,63 dipendenti</p> <p>€ 1.092,57 cpdel</p> <p>€ 390,20 irap a carico dell'ente</p> <p>Cap. 3385 Bilancio pluriennale 2023</p> <p>Fondi cofin Comuni</p>
	Incentivi innovazione tecnologica (20% del 2%)	<p>€ 1.500,00</p>	<p>Cap. ----- Bilancio 2021</p> <p>con giroconto su Cap.9410/2</p>

			bilancio 2021
Imprevisti		€. 3.698,04	Cap. 3385 Bilancio pluriennale 2023 Fondi cofin Comuni

Atteso che :

- l'art. 35 comma 1 lett.d) del D. Lgs. 50/2016 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” fissa in € 750.00,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, la soglia di rilevanza comunitaria cui applicare le disposizioni previste dal Codice per i contratti a valere sui servizi sociali;
- l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) comma 6 stabilisce che “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni di beni e servizi (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell' articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015), per effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del MEPA mediante ordine diretto di acquisto (OdA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati (RdO).

Verificato che alla data odierna:

- nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. non esiste la convenzione avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;
- dal 23/12/2015 è stata attivata sul MePa di Consip Spa l'iniziativa “Servizi Sociali” comprendente i Servizi di Assistenza Domiciliare

Considerato che il presente affidamento non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni in tutte le scuole del territorio dell'Ambito. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto;

Dato atto che a decorrere dall'1 gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della [Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197](#) recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020;

Che:

- il contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante per la procedura in questione è pari ad € 375,00, in quanto l'importo posto a base d'asta (nel caso della concessione il valore della stessa) è compreso tra € 500.000,00 ed € 800.000,00, come stabilito con deliberazione ANAC n. 163/2015;
- il contributo dovuto dagli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura, come da deliberazione ANAC n. 163/2015, è pari a 70,00;

Visto che il comma 5 dell'art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);

Atteso, altresì, che a seguito dell'annullamento del Cig collegato alla procedura di gara annullata, è stato acquisito per la presente procedura il nuovo seguente CIG 9225995BEA ;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs.n. 50/2016 , così come da ultimo modificato dal [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#) e dalla legge 3 maggio 2019, n. 37;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

**F.to Istruttore Amministrativo
Dott.ssa CRIACCI Federica**

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs.n. 50/2016 , come modificato dal D. Lgs.n. 56 del 19 aprile 2017, in vigore da 20.05.2017;

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Richiamata la **Determinazione di Ambito n. 1078 del 06.04.2022** con la quale è stato approvato l'**Avviso Pubblico per la “Manifestazione di interesse”** alla partecipazione alla procedura negoziata

ex art. 36, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio oggettivo, finalizzati alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell'ex art. 30 del d.lgs 50/2016;

Ritenuto, fermo restando tutto quanto considerato, disposto ed approvato con **Det. Amb. n. 2507 del 16.11.2021**, dover disporre una nuova Rdo per l'individuazione del soggetto contraente cui affidare il servizio oggettivo **per un importo presuntivo di € 555.000,00 oltre iva**, riferita ad un servizio di tredici mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di ottobre 2022 e possibilità di rinnovo per ulteriori tredici mesi, invitando gli operatori economici che entro il termine di scadenza fissato dal richiamato Avviso hanno manifestato la propria disponibilità all'invito;

Determinato in **€ 555.000,00** l'importo posto a base di gara, oltre iva;

Rilevato che:

- l'errore da sanare nella procedura annullata si era venuto a determinare non in sede di configurazione della procedura sulla piattaforma MEPA in quanto nella creazione della RDO all'interno del portale telematico utilizzato per lo svolgimento della gara, l'unità di misura della offerta prescelta dalla Stazione Appaltante, come indicata nel disciplinare di gara, è stata impostata in "PERCENTUALE" ragion per cui nell'attribuzione del punteggio economico il sistema ha applicato la formula "Non lineare a proporzionalità inversa (Interdipendente)", sulla base però ed appunto della percentuale di ribasso (adottando quindi una unità di misura diversa da quella inserita, erroneamente, nella formula del disciplinare: la piattaforma ha cioè conseguentemente applicato la formula "*al rialzo (in funzione del ribasso)*");
- l'errore si è invece determinato all'interno del disciplinare di gara, che, avendo chiesto ai concorrenti di esprimere la propria offerta mediante "*ribasso percentuale*", avrebbe dovuto di conseguenza prevedere per l'attribuzione del punteggio la formula "*al rialzo (in funzione del ribasso)*"

Rilevata quindi la necessità di modificare il disciplinare di gara approvato con Determinazione di Ambito n. 2507 del 16.11.2021, fermo restando tutto quanto considerato, disposto ed approvato (quadro economico, capitolato prestazionale e tutta la ulteriore documentazione di gara) con il medesimo atto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs.n. 50/2016, così come da ultimo modificato dal [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#) e dalla legge 3 maggio 2019, n. 37;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale

- 1 Di indire** nuova procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell' art 36, 2 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di integrazione Scolastica ed extrascolastica per alunni disabili, per la durata presuntiva di tredici mesi per un importo complessivo pari ad **€ 555.000,00** oltre IVA;
- 2 Di modificare**, come nel testo allegato al presente atto, il disciplinare di gara approvato con

Determinazione di Ambito n. 2507 del 16.11.2021, fermo restando tutto quanto considerato, disposto ed approvato (quadro economico, capitolato prestazionale e tutta la ulteriore documentazione di gara) con il medesimo atto;

- 3 **Di dare atto** quindi che il Quadro Economico di Progetto di complessivi € 594.225,00 come evidenziato, risulta già impegnato con atto n. 2507/2021;
- 4 **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5 **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5 **Di dare atto** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6 **Di attestare** che in relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente
- 7 **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on line

**Il Dirigente
Responsabile dell'ufficio di Piano
Dott.ssa D'Elia Loredana**

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** in data **13/05/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1556 del 13/05/2022 esprime parere:

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 13/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1121 del 13/05/2022 con oggetto

Servizio di Integrazione Scolastica. Modifica disciplinare di gara e indizione nuova procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. b) d.lgs. 50/2016 sul Mepa per l'affidamento del servizio a favore degli alunni disabili del territorio dell'Ambito.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CHIATANTE FERNANDO il 13/05/2022**

Massafra, li 13/05/2022

Il Firmatario la pubblicazione

CHIATANTE FERNANDO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1121 del 13/05/2022